

COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO  
PROVINCIA DI MESSINA

PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

ELABORATO

- 1. Relazione Tecnica
- 2. Stato di fatto
- 3. Previsione di piano
- 4. Legenda con descrizione d'uso
- 5. Documentazione fotografica

ELABORATO N°	1	Relazione Tecnica	scala 1 :	
			emesso il	
			modif. il	

REDATTO DA		Arch. Giuseppe BATTAGLIA	progettista
		Arch. Angelo BATTAGLIA	collaboratore

Il Progettista  
Arch. Giuseppe BATTAGLIA

Il Commissario ad acta  
Ing. Francesco BONASERA

**STUDIO TECNICO ARCH. GIUSEPPE BATTAGLIA**

VIA MARINA 12 - 98077 S.STEFANO DI CAMASTRA - ME - tel. 0921 697033 - eMail gibarch@inwind.it

## INDICE

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Durata del Piano

Art. 4 – Scopo della concessione

Art. 5 – Attività soggette a concessione

Art. 6 – Regole generali

Art. 7 – Accessi al demanio marittimo

Art. 8 – Zonizzazione

Art. 9 – Aree

Art. 10 – Caratteristiche delle strutture

Art. 11 – Locali di primo soccorso

Art. 12 – Cabine

Art. 13 – Aree pavimentate e basamenti mobili

Art. 14 – Arredi a verde

Art. 15 – Recinzioni

Art. 16 – Ombrelloni

Art. 17 – Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 18 – Norme sovraordinate

## ART. 1 – FINALITÀ

Le presenti Norme di Attuazione fanno parte integrante del piano di utilizzo del demanio marittimo, in seguito denominato P.U.D.M., strumento di pianificazione che disciplina gli usi sia per finalità pubbliche che per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime in conformità alle vigenti disposizioni.

Pertanto le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento individuato dal P.U.D.M., nei limiti territoriali comunali specificati nell'art. 2.

## ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il P.U.D.M. riguarda tutta la fascia prospiciente l'ambito territoriale di competenza appartenente al pubblico demanio marittimo nel Comune di Motta d'Affermo, per una estensione di circa 1,5 Km. sulla costa Tirrenica, i cui confini geografici sono determinati:

ad Ovest dal territorio del Comune di Tusa;

ad Est dal territorio del Comune di Reitano.

## ART. 3 – DURATA DEL PIANO

Il P.U.D.M. è valido per un periodo di 6 anni dalla data di approvazione da parte dell'ARTA.

Al termine del suddetto periodo, su richiesta dell'amministrazione comunale, il piano potrà essere prorogato dall'ARTA anche per uguale periodo.

Durante il periodo di validità, il piano può essere modificato d'ufficio dall'ARTA o su proposta del Comune sulla scorta di motivata e documentata relazione.

Eventuali modifiche sostanziali possono essere apportate con le procedure e le modalità seguite per l'approvazione del P.U.D.M.

## ART. 4 – SCOPO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni demaniali consentono l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o, dai medesimi, è consentito o vietato.

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 36 cod. nav., art. 24 reg. cod. nav.).

## ART. 5 – ATTIVITÀ SOGGETTE A CONCESSIONE

La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

- gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
- esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
- esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
- porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
- [Servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione, ai sensi di quanto previsto al comma 48 art.11 della L.R. n°26/2012, così come modificato dall'art.2 della L.R. n°32/2012.](#)

## ART. 6 – REGOLE GENERALI

Le nuove concessioni demaniali marittime, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, ecc.), ordinanze di sicurezza balneare, rispettano le seguenti regole generali, punto 7 del Decreto Assessoriale 4 luglio 2011:

- tra ogni concessione di nuova previsione, limitatamente per gli stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione e punti di ristoro, vi è una distanza minima di almeno 100 m.;
- il fronte mare di ogni singola concessione per uso turistico-ricreativo degli arenili non è superiore a ml.100, ad esclusione di interventi di interesse pubblico.

Le concessioni esistenti alla data di adozione del P.U.D.M. sono rinnovate a condizione che i concessionari si impegnino ad adeguare le proprie strutture alle previsioni dei P.U.D.M. entro le scadenze dei titoli da rinnovare, salvo motivate richieste da sottoporre

ad espressa autorizzazione dell'ARTA.

## ART. 7 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

Ai fini del libero transito, così come previsto al punto 7 del Decreto 4 luglio 2011 sono stati previsti i passaggi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non inferiore a 1,5 m. dal ciglio dei terreni elevati sul mare;
- di profondità minima di 5,00 mt. misurata dalla battigia media, sull'arenile o sulle scogliere basse, sulla cui fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo né disposizione di ombrelloni, sedie sdraio od ogni altra attrezzatura, anche se precaria.

È comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso, dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa.

È obbligatorio prevedere sempre dei percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico, realizzabili mediante progetti d'iniziativa pubblica o privata convenzionata ad intervalli non superiori a 150 mt.

A tal proposito si rappresenta che l'esistenza del rilevato ferroviario, situato a monte di tutte le aree demaniali, rappresenta una vera e propria barriera per la fruizione della sottostante spiaggia; pertanto, fatta eccezione per la località Villa Piana e la Frazione di Torremuzza, gli unici accessi alla spiaggia sono possibili percorrendo, quando possibile, il letto dei valloni che sottopassano i ponti ferroviari con tutti i limiti dimensionali non modificabili, di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del P.U.D.M.

È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato.

Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, occorre lasciare libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 m.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

## ART. 8 – ZONIZZAZIONE

La fascia territoriale di competenza del demanio marittimo, interessato dal P.U.D.M. è stato suddiviso in zone .

Avendo il sistema costiero caratteristiche di sostanziale omogeneità dal punto di vista ambientale, morfologico ed infrastrutturale, la suddivisione in zone corrisponde alla

denominazione prevalente dei luoghi classificati.

## ART. 9 – Zone

La fascia territoriale di competenza del Demanio Marittimo, interessato dal P.U.D.M. ha inizio, ad Ovest, dal Fiume Tusa con il territorio di Calamioni e termina, ad Est, con la frazione di Torremuzza che confina con il territorio del Comune di Reitano.

Le zone individuate sono cinque, ed esattamente: Calamioni, Rafidi, Villa Piana, Lavanghella e Torremuzza.

Limiti fisici: limite territoriale – amministrativo Comune di Tusa (ad Ovest) – Villa Margi, Fraz. del Comune di Reitano (ad Est).

Nella maggior parte delle zone sono presenti tratti di spiaggia costituiti da ghiaia e ciottoli anche di grosse dimensioni, intervallati da lunghi tratti formati da massi paraflutti.

Il fronte mare è contraddistinto da una fascia pedemontana divisa a valle dalla SS.113 e dalla linea ferrata che di fatto rimane una barriera insormontabile; I torrenti che li attraversano sottobraccio, lasciano strisce di litorale strette e lunghe.

L'accesso all'arenile è consentito solo attraverso i sottopassi nella linea ferrata quasi sempre impraticabili.

Gli unici accessi veicolari attivi rimangono:

- quello della località Villa Piana, dove la linea ferrata corre in galleria e dove il collegamento all'arenile dalla SS.113 avviene attraverso una bretella di proprietà comunale.
- quello della frazione Torremuzza, dove la linea ferrata, rimanendo sopraelevata rispetto al piano della marina, consente il passaggio verso il mare attraverso tre ampie arcate del ponte ferroviario.

In tutte le zone demaniali sopra descritte non sono mai state rilasciate concessioni.

## DESCRIZIONE DELLE ZONE

### 1) Zona Calamioni

La zona di Calamioni è caratterizzata da un tratto di costa di circa 1.300 ml. di cui buona parte costituita da massi paraflutti posti a ridosso della linea ferrata. Il tratto iniziale a partire dal fiume Tusa è costituito da una striscia di spiaggia, di circa 300 ml., ciottolosa ed inospitale che corona un ampio terreno alluvionale pianeggiante formatosi alla foce del fiume. Il litorale che accompagna la piana di Calamioni verso est, è formato da una

striscia triangolare avente la base (di ml. 30,00 circa) sulla foce del fiume. Allo stato attuale risulta irraggiungibile da vie di comunicazione, impraticabile per la composizione fortemente ciottolosa della spiaggia e maleodorante per la presenza delle acque di scarico del depuratore di Castel di Tusa. La rimanente parte del litorale manca quasi completamente di bagnasciuga, costituito da pietre anche di grossa pezzatura, dominato da massi paraflutti per tutta la lunghezza, fino alla contrada Cannizza, ed inutilizzabile per le finalità del PUDM.

Vedi Foto 1, 2, 3, 13

## 2) Zona Rafidi

La zona di Rafidi è caratterizzata da un tratto di costa di circa 890 ml. di cui circa un terzo costituito da massi paraflutti (in prossimità della c/da Cannizza) e la rimanente parte in prossimità del torrente Rafidi. Il litorale, della larghezza media da 2 a 7 ml., è costituito da una spiaggia a tratti ghiaiosa/pietrosa con trovanti di grossi massi, stretta ed inaccessibile ed è raggiungibile a piedi dalla SS.113 attraverso il greto del torrente sottopassando il ponte ferroviario. Per la morfologia dei luoghi e l'assenza di vie di accesso si ritiene inutilizzabile per le finalità del PUDM.

Vedi Foto 12

## 3) Zona Villapiana

La zona di Villapiana è caratterizzata da un tratto di costa di circa 800 ml. costituito da una spiaggia ghiaiosa, a tratti sabbiosa o pietrosa con trovanti di grossi massi in prossimità della foce del Torrente Villapiana. Il tratto di spiaggia come descritto, rimane accessibile dalla SS.113 ed è, unitamente al litorale antistante la frazione di Torremuzza, utilizzabile per le finalità del P.U.D.M.

È collegato alla SS 113 da una bretella stradale, larga circa 3,00 ml., che, costeggiando il muro in pietra che irreggimenta il greto del torrente, raggiunge la spiaggia a valle rimanendo però ad una quota di circa 4,00 ml. rispetto alla battigia. Ciò rende difficoltoso il collegamento del piano di arrivo con la spiaggia ed per tale ragione che si rende necessaria la previsione di una alternativa viaria che, costeggiando la ferrovia su terreno privato, raggiunge la spiaggia nel tratto più ampio consentendo una migliore organizzazione delle attività previste. I lotti previsti nel progetto di P.U.D.M. sono descritti appresso in maniera più estesa.

Vedi Foto 4, 5, 6

#### 4) Zona Lavanghella

La zona di Lavanghella è caratterizzata da un tratto di costa di circa 1.120 ml. il cui litorale è costituito quasi per intero da massi paraflutti posti a ridosso della linea ferrata. In prossimità del torrente Maccarrone, sul lato di ponente, è presente un tratto di spiaggia pietrosa ed a tratti ghiaiosa, lunga 100 ml. e profonda circa 35 ml. che potrebbe essere utilizzata per le finalità della balneazione; poiché rimane accessibile solo a piedi, attraverso il greto del torrente, non è utilizzabile per le finalità del PUDM.

Vedi Foto 10, 11

#### 5) Zona Torremuzza

La zona di Torremuzza è caratterizzata da un tratto di costa di circa 800 ml. di cui circa la metà costituito da massi paraflutti posti a ridosso della linea ferrata sul lato di ponente.

Il tratto di spiaggia antistante l'abitato di Torremuzza, è costituito invece da un tratto di spiaggia a tratti ghiaiosa/pietrosa, con ampie zone sabbiose, accessibile da Piazza Marina attraverso i ponti della ferrovia.

Il litorale, che si estende dall'ex "Oleificio Gianni" per circa 300 ml. fino allo scoglio verso ovest, è costituito da un tratto di spiaggia della profondità media di 35 metri e da un area triangolare, di proprietà comunale, posta a ridosso della ferrovia.

Il litorale sopra descritto, indicato nel PRG del Comune di Motta d'Affermo come "area soggetta a recupero ambientale" avente come la finalità "la fruizione del mare e della balneazione".

In esecuzione di quanto sopra, il Comune di Motta d'Affermo ha provveduto a redarre il " Piano di recupero ambientale delle aree per la fruizione del mare e della balneazione", ad adottare lo stesso prima con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 12/04/2006 e successivamente approvare con delibera di C.C.le n°17 del 25/06/2007, trasmettendo infine all'Assessorato al Territorio ed Ambiente, dipart. TT.AA. servizio 9 - Demanio Marittimo, assunto al protocollo 13271 del 14/02/2008 ed alla Capitaneria di Porto di Milazzo p.c. copia del Piano unitamente alla copia del contratto di compravendita delle part.ile 468 e 495 del Foglio di mappa N° 6 del Comune di Motta d'Affermo. ( che si allega in coda)

Pertanto nella stesura del presente PUDM, si è tenuto conto della pianificazione di cui al P.R.A. sopra richiamato, armonizzandolo ed integrandolo con le indicazioni dettate dalla norma vigente ed in particolare del decreto 4 luglio 2011 del TT.AA., allegato A .

Vedi foto 8, 9

## PREVISIONI DI PIANO

Come si evince dalla sintesi valutativa di ciascuna zona, esposta negli elaborati grafici n°2 e n°3, le Zone idonee per le finalità del PUDM rimangono soltanto due: Villapiana e Torremuzza.

### - VILLAPIANA

Le previsioni di piano, nella disposizione delle diverse attività e funzioni del PUDM, tengono conto della morfologia del litorale in cui la strada di previsione limitrofa alla linea ferrata, che consentirà di arrivare pressoché al centro dell'area organizzata, riveste un ruolo strategico per l'intera organizzazione pianificatoria; ciò anche in ragione del fatto che l'accesso dall'area di parcheggio, oltre che tenere conto del notevole dislivello (circa 5 ml.) rispetto alla spiaggia, rimarrebbe decentrata rispetto all'organizzazione complessiva del piano compromettendone il risultato. Il riscontro grafico di ciò è esplicitato nell'elaborato grafico n° 3b.

### - TORREMUZZA

Per ciò che attiene la pianificazione del litorale di Torremuzza va detto che, essendo l'area in parte pianificata dal P.R.A. redatto dal Comune di Motta d'Affermo, nelle previsioni del PUDM se n'è tenuto conto armonizzando ed integrando le varie funzioni; il PUDM, che riguarda le superfici demaniali, si origina dalla piazza coperta antistante le arcate del ponte ferroviario da cui si dipartono tutti i camminamenti pedonali verso i vari lotti che ricalcano quelli previsti a Villapiana. Il riscontro grafico di ciò è esplicitato nell'elaborato grafico n° 3c.

Di seguito la descrizione dei vari lotti individuati all'interno delle Zone.

### P.R. – AREA PER PUNTO DI RISTORO

Sono previsti n°2 punti di ristoro con una superficie di mq 60,00 ciascuno, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati. Devono essere assicurati i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti. La superficie si intende al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc..

### A.S. – AREA ATTREZZATA PER PRATICHE SPORTIVE

E' prevista un'area di mq 350,00 dove è ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e dove si possono svolgere attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela,

windsurf, canoe, pattini e similari, con i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di tre di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4;
- rimessa o magazzino;
- punto di pronto soccorso;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono anche ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati.

Per i suddetti servizi la superficie coperta non può superare complessivamente mq 100,00.

#### R.I. – AREA PER RICOVERO IMBARCAZIONI

E' stata prevista un area per il ricovero di imbarcazioni della superficie complessiva di 350,00 mq.

#### S.B. – AREA PER STABILIMENTI BALNEARI

E' prevista un'area di mq. 1.125,00 dove sono ammessi i seguenti servizi ed attrezzature:

- servizi igienici per i bagnati, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap;
- cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10% dei punti ombra (ombrelloni);
- docce al coperto per un minimo di 2;
- docce all'aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;
- servizi per la sicurezza della balneazione – locale di soccorso – deposito per attrezzature – locale tecnico – una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e, collegate fra loro – percorsi per disabili;
- un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. Sono ammesse anche attività ed attrezzature complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq., e quella coperta non deve essere più del 10%. Al fine di non costituire barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima,

superare il 30% del fronte concessorio.

#### A.A. – AREA ATTREZZATA PER ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE

E' prevista un'area riservata per l'accesso per gli animali di affezione di mq 200,00. In tali spazi si potranno inserire strutture ed attrezzature del tipo:

- n.1 area gioco e n.1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 20,00 adeguatamente recintate con tavolato alto mt. 1,50;
- n.10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani di dimensione mt. 1,40x1,40 e altezza massima mt.1,40 realizzati con struttura in legno e con copertura in canne o similari. In aderenza ai box dovranno essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.

L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica aventi altezza massima non superiore di mt. 2. Dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porta.

L'igiene e la pulizia inerente l'attività nel suo complesso dovranno essere garantiti da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Sono stati, inoltre, previsti:

- Accesso e spazio ombreggiato per la fruizione in spiaggia di persone diversamente abili;
- I camminamenti da realizzare per consentire il passaggio alle persone diversamente abili saranno costituite da pedane in pannelli modulari in legno appoggiate direttamente sulla sabbia tali da formare dei percorsi continui che consentono di accedere alla battigia o alle aree attrezzate.
- Un campo di Beach Volley a fruizione libera di dimensioni adeguate.

## ART. 10 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE

Per la realizzazione delle strutture previste nel P.U.D.M. si dovranno rispettare i seguenti parametri generali:

### Dimensioni minime interne.

Cabine singole: m 1,20 x 1,50

Cabine doppie: m 1,50 x 2,00

Servizi igienici m 0,80/0,90 x 1,20 (solo con vaso e lavabo a parte);

0,90 x 1,50 (con vaso e lavabo)

Servizi igienici per disabili: riferimento a quanto previsto dal D.M. LL.PP. n.236/89

Pronto soccorso o infermeria: m 2,30 x 3,00

Locali per la preparazione dei cibi: m 2,30 x 4,00

Altezze. Qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare i m 4,50 alla linea del colmo e, in particolare, le altezze delle cabine non devono essere superiori a m 2,70 alla linea di colmo;

Scarichi. In assenza di idonea rete fognante, gli scarichi devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate e ritenute idonee dall'autorità sanitaria, da svuotare periodicamente, mentre le acque meteoriche devono essere smaltite a dispersione. Qualora fosse già presente nell'adiacente arteria viaria, idonea condotta fognaria è fatto obbligo al concessionario di prevedere il sollevamento dei liquami per l'immissione nella pubblica fognatura;

Materiali. I manufatti si devono realizzare con materiali eco-biocompatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari (si consiglia il legno lamellare) con la caratteristica di precarietà e con metodologie che ne consentono, dove prevista la facile rimozione.

Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni amovibili;

Colorazione. Ogni manufatto può essere colorato con un massimo di tre colori di cui almeno due devono costituire tonalità dello stesso, prediligendo quei colori di facile inserimento nell'ambiente marino e comunque nel rispetto delle prescrizioni che saranno adottate dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. ;

Segnaletica. Negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si deve porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;

Gestione. Gli spazi utilizzati a quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari;

Sicurezza. Nelle aree in concessione si devono garantire le condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;

Interventi e mantenimento. Sui manufatti esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, nonché previa autorizzazione dell'ARTA, la manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

L'eventuale mantenimento delle strutture oltre il periodo della balneazione può essere consentito esclusivamente in funzione dello svolgimento delle attività ammesse dal titolo concessionario e comunque limitatamente alla parte delle strutture stesse effettivamente utilizzate ed in proporzione alle reali esigenze.

#### ART. 11 – LOCALI DI PRIMO SOCCORSO

Devono essere dotati di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento. La porta deve possedere dimensioni minime di m 0,90 x 2,10 e deve essere orientata verso l'esterno, provvista di maniglia antinfortunistica.

#### ART. 12 – CABINE

Devono essere opportunamente coibentati e possedere una corretta areazione con superficie aerata di non inferiore a 1/3 della superficie del pavimento. Le aperture sono previste verso l'esterno con opportuna maniglia antinfortunistica. Una cabina, tra quelle previste, deve possedere dimensioni tali da consentire l'uso ai portatori di handicap.

#### ART. 13 – AREE PAVIMENTATE E BASAMENTI MOBILI

I materiali da utilizzare per le aree pavimentate e basamenti mobili sono quelli riportati all'art.10 lettera d).

Eventuali lastre in pietra naturale o simile devono essere, se ritenuto necessario, incastrate ma non cementate, in quanto a fine stagione devono essere rimosse ripristinando lo stato naturale dei luoghi.

Per basamenti e per soluzioni che necessitino di una sopraelevazione dall'arenile sono consentite soluzioni in elementi metallici amovibili (alluminio-acciaio inox o rivestimento) o legno, a cui può essere applicato qualsiasi materiale ad esclusione di materiali riflettenti.

Qualsiasi soluzione deve essere di tipo smontabile.

È vietato l'uso di piastrelloni di cemento.

#### ART. 14 – ARREDI E VERDE

Possono essere utilizzati anche se non previste nelle tavole di progetto allegate alla richiesta di concessione, tutti gli arredi mobili che contribuiscono a rendere accogliente e gradevole la struttura come passerelle in legno, sedute, fioriere e simili.

I contenitori per la raccolta differenziata, non dovranno collocarsi lungo i passaggi principali, ma in punti raggiungibili ed evidenti, la cui collocazione eventualmente dovrà essere indicata con apposita segnaletica e preferibilmente in adiacenza di fioriere che ne rendano gradevole la vista.

I cestini per la carta e la raccolta differenziata, realizzati in legno o similari, dovranno collocarsi, in numero sufficiente ed adeguato in funzione della superficie del lotto, in maniera da essere sempre visibili e facilmente raggiungibili.

Le insegne devono essere studiate in finzione dell'ambiente in cui si inseriscono, con materiali, colori e forme adeguate al carattere delle strutture balneari.

In generale sono soggette alee seguenti disposizioni:

- Non sono ammesse insegne al neon;
- Non devono avere strutture di sostegno che deturpano l'aspetto delle strutture e del contesto;
- Devono garantire la tutela e il rispetto della viabilità e della percorrenza pedonale, con dimensioni adeguate;
- L'illuminazione delle stesse può avvenire mediante luce indiretta, posteriore o illuminate con corpi illuminanti posti al di sopra dell'insegna stessa.
- La messa a dimora di piante e di siepi è consentita, allo scopo di abbellimento degli stabilimenti, su vasi o fioriere amovibili, a condizione che la loro disposizione e numero non limiti la visuale verso il mare.

In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

È ammessa la pianta matura di palme in vaso.

#### ART. 15 – RECINZIONI

Le recinzioni delle aree in concessione sono da realizzare in corda o altro materiale naturale derivante dal legno e di facile rimozione, per un'altezza massima di m 1,50, a semplice disegno, tale da non limitare la visibilità.

Sono vietate recinzioni con rete metallica, di filo spinato, mattoni e cordoli in cemento con ringhiere.

#### ART. 16 – OMBRELLONI

Gli ombrelloni, devono essere nell'ambito di ogni lotto, del medesimo tipo, da collocarsi nella fascia predisposta.

Essi devono avere forma circolare, tinte uniformate al colore predominante dello stabilimento balneare e non possono essere disposti ad una distanza inferiore a m.2,50 l'uno dall'altro, misurato dal centro degli stessi (palo-palo).

#### ART. 17 – ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Le aree dei lotti, nonché le relative strutture e servizi di spiaggia devono garantire l'accessibilità e la visibilità degli impianti ai sensi del D.M.LL.PP. 14/06/89, n.236 e l'effettiva possibilità di accesso al mare da parte di coloro che per qualsiasi causa abbia ridotta o impedita capacità motoria sensoriale in forma permanente o temporanea.

#### ART. 18 – NORME SOVRAORDINATE

Per quanto non disposto dai citati articoli si osservano le norme contenute nel Decreto Assessoriale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 4 luglio 2011, nel Codice della Navigazione, delle Ordinanze della Capitaneria di Porto competente, nella normativa igienico-sanitaria e di tutte le leggi regionali di riferimento.

Il Tecnico

Arch. Giuseppe Battaglia